

Gazzetta ufficiale

L 164

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
24 giugno 2011

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 611/2011 del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria	1
Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2011 della Commissione, del 23 giugno 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	4
Regolamento di esecuzione (UE) n. 613/2011 della Commissione, del 23 giugno 2011, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95.....	6
Regolamento di esecuzione (UE) n. 614/2011 della Commissione, del 23 giugno 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine	8
Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2011 della Commissione, del 23 giugno 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	12

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.


I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione 2011/367/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria** 14
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 136 del 24.5.2011)** 17
- ★ **Rettifica della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136 del 24.5.2011)** 19
- ★ **Rettifica della decisione di esecuzione 2011/302/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 136 del 24.5.2011)** 20
- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136 del 24.5.2011)** 22



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 611/2011 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2011

che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria e conformemente alla decisione di esecuzione 2011/367/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽²⁾, altre

persone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone e le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.

⁽¹⁾ GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Persone ed entità di cui all'articolo 1

A. Persone

	Nome	Informazioni identificative (data di nascita, luogo di nascita, ecc.)	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Zoulhima CHALICHE (Dhu al-Himma SHALISH)	Nato nel 1951 o nel 1946 a Kerdaha.	Capo della protezione presidenziale; coinvolto nella repressione dei manifestanti; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad.	23.6.2011
2.	Riyad CHALICHE (Riyad SHALISH)		Direttore del Military Housing Establishment; fonte di finanziamenti per il regime; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad.	23.6.2011
3.	Brigadiere Comandante Mohammad Ali JAFARI (alias JA'FARI, Aziz; alias JAFARI, Ali; alias JAFARI, Mohammad Ali; alias JA'FARI, Mohammad Ali; alias JAFARI-NAJAFABADI, Mohammad Ali)	Nato il 1° settembre 1957; luogo di nascita: Yazd, Iran.	Comandante generale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.	23.6.2011
4.	Maggiore generale Qasem SOLEIMANI (alias Qasim SOLEIMANY)		Comandante del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) - Qods. Coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.	23.6.2011
5.	Hossein TAEB (alias TAEB, Hassan; alias TAEB, Hosein; alias TAEB, Hossein; alias TAEB, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein TA'EB)	Nato nel 1963; luogo di nascita: Tehran, Iran.	Vicecomandante per i servizi di informazione del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.	23.6.2011
6.	Khalid QADDUR		Socio d'affari di Maher Al-Assad. Fonte di finanziamenti per il regime.	23.6.2011
7.	Ra'if AL-QUWATLI (alias Ri'af AL-QUWATLI)		Socio d'affari di Maher Al-Assad. Fonte di finanziamenti per il regime.	23.6.2011

B. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Bena Properties		Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	Po Box 108, Damasco Tel.: 963 112110059 / 963112110043 Fax: 963 933333149	Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime.	23.6.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
3.	Hamcho International (alias Hamsho International Group)	Bagdad Street, Po Box 8254, Damasco Tel.: 963 112316675 Fax: 963 112318875 Sito internet: www.hamshointl.com E-mail: info@hamshointl.com e hamshogroup@yahoo.com	Sotto il controllo di Mohamed Hamcho o Hamsho; fonte di finanziamenti per il regime.	23.6.2011
4.	Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)		Società di lavori pubblici sotto il controllo di Riyad Chaliche e del Ministero della difesa; fonte di finanziamenti per il regime.	23.6.2011

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 612/2011 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AR	23,1
	MA	57,8
	MK	57,4
	TR	55,0
	ZZ	48,3
0707 00 05	TR	96,5
	ZZ	96,5
0709 90 70	TR	117,3
	ZZ	117,3
0805 50 10	AR	77,4
	BR	40,6
	TR	65,0
	UY	65,6
	ZA	93,2
	ZZ	68,4
0808 10 80	AR	104,6
	BR	79,6
	CL	99,3
	CN	95,4
	NZ	108,3
	UY	58,2
	ZA	88,0
	ZZ	90,5
0809 10 00	AR	89,7
	TR	283,7
	ZZ	186,7
0809 20 95	TR	360,5
	XS	382,4
	ZZ	371,5
0809 30	EC	116,4
	ZZ	116,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 613/2011 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2011****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143,visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei

settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.⁽³⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 23 giugno 2011 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	113,9	0	BR
		122,6	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	136,6	0	BR
		123,9	0	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	202,4	29	BR
		236,8	19	AR
		321,2	0	CL
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	316,3	0	BR
		383,2	0	CL
0408 11 80	Tuorli	359,2	0	AR
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	336,2	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	240,9	14	BR
3502 11 90	Ovoalbumina essiccata	575,1	0	AR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 614/2011 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2011****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XV, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell'Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 168 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾. Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽³⁾ e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾.

(5) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate ⁽⁵⁾, se la quantità di carni disossate destinata all'esportazione è inferiore al 95 % ma pari o superiore all'85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l'aliquota della restituzione particolare viene ridotta.

(6) Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 265/2011 della Commissione ⁽⁶⁾. Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso previsto all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, l'aliquota della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotta di 3,5 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 265/2011 è abrogato.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽⁵⁾ GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 71 del 18.3.2011, pag. 11.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 24 giugno 2011

Codice dei prodotti	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
0102 10 10 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	12,9
0102 10 30 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	12,9
0201 10 00 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	18,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,8
0201 10 00 9130 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	24,4
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,4
0201 20 20 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	24,4
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,4
0201 20 30 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	18,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,8
0201 20 50 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	30,5
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,9
0201 20 50 9130 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	18,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,8
0201 30 00 9050	US ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	3,3
	CA ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	3,3
0201 30 00 9060 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	11,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	3,8
0201 30 00 9100 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	B04	EUR/100 kg peso netto	42,4
	B03	EUR/100 kg peso netto	24,9
	EG	EUR/100 kg peso netto	51,7
0201 30 00 9120 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	B04	EUR/100 kg peso netto	25,4
	B03	EUR/100 kg peso netto	15,0
	EG	EUR/100 kg peso netto	31,0
0202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	8,1
	B03	EUR/100 kg peso netto	2,7
0202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	8,1
	B03	EUR/100 kg peso netto	2,7
0202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	8,1
	B03	EUR/100 kg peso netto	2,7
0202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	8,1
	B03	EUR/100 kg peso netto	2,7
0202 30 90 9100	US ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	3,3
	CA ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	3,3

Codice dei prodotti	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	11,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	3,8
1602 50 31 9125 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	11,6
1602 50 31 9325 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	10,3
1602 50 95 9125 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	11,6
1602 50 95 9325 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	10,3

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Unione).

B02: B04 e destinazione EG.

B03: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (*), Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 33 e 42 e, ove del caso, all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1)].

B04: Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.

(*): Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

(²) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(³) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7).

(⁴) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3).

(⁵) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

(⁶) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 615/2011 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2011
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell'Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme spe-

cifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale⁽²⁾. Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari⁽³⁾.

- (5) Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento (UE) n. 266/2011 della Commissione⁽⁴⁾. Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura identificativa di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 266/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 71 del 18.3.2011, pag. 15.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 24 giugno 2011

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 11 19 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 11 91 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 11 99 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 12 00 9000	A02	EUR/100 pcs	0,47
0105 19 20 9000	A02	EUR/100 pcs	0,47
0207 12 10 9900	V03	EUR/100 kg	32,50
0207 12 90 9190	V03	EUR/100 kg	32,50
0207 12 90 9990	V03	EUR/100 kg	32,50

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03: A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/367/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2011

che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Tenuto conto della gravità della situazione in Siria, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2011/273/PESC,

Articolo 1

Le persone ed entità elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2011/273/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.

⁽¹⁾ GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.

ALLEGATO

PERSONE ED ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

A. Persone

	Nome	Informazioni identificative (data di nascita, luogo di nascita, ecc.)	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Zoulhima CHALICHE (Dhu al-Himma SHALISH)	Nato nel 1951 o nel 1946 a Kerdaha.	Capo della protezione presidenziale; coinvolto nella repressione dei manifestanti; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad.	23.6.2011
2.	Riyad CHALICHE (Riyad SHALISH)		Direttore del Military Housing Establishment; fonte di finanziamenti per il regime; cugino di primo grado del presidente Bachar Al-Assad.	23.6.2011
3.	Brigadiere Comandante Mohammad Ali JAFARI (alias JA'FARI, Aziz; alias JAFARI, Ali; alias JAFARI, Mohammad Ali; alias JA'-FARI, Mohammad Ali; alias JAFARI-NAJAFABADI, Mohammad Ali)	Nato il 1° settembre 1957; luogo di nascita: Yazd, Iran.	Comandante generale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.	23.6.2011
4.	Maggiore generale Qasem SOLEIMANI (alias Qasim SOLEIMANY)		Comandante del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) - Qods. Coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.	23.6.2011
5.	Hossein TAEB (alias TAEB, Hassan; alias TAEB, Hosein; alias TAEB, Hossein; alias TAEB, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein TA'EB)	Nato nel 1963; luogo di nascita: Tehran, Iran.	Vicemandante per i servizi di informazione del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.	23.6.2011
6.	Khalid QADDUR		Socio d'affari di Maher Al-Assad. Fonte di finanziamenti per il regime.	23.6.2011
7.	Ra'if AL-QUWATLI (alias Ri'af AL-QUWATLI)		Socio d'affari di Maher Al-Assad. Fonte di finanziamenti per il regime.	23.6.2011

B. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Bena Properties		Sotto il controllo di Rami Makhoul; fonte di finanziamenti per il regime.	23.6.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	Po Box 108, Damasco Tel.: 963 112110059 / 963112110043 Fax: 963 933333149	Sotto il controllo di Rami Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime.	23.6.2011
3.	Hamcho International (alias Hamsho International Group)	Bagdad Street, Po Box 8254, Damasco Tel.: 963 112316675 Fax: 963 112318875 Sito internet: www.hamshointl.com E-mail: info@hamshointl.com e hamshogroup@yahoo.com	Sotto il controllo di Mohamed Hamcho o Hamsho; fonte di finanziamenti per il regime.	23.6.2011
4.	Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)		Società di lavori pubblici sotto il controllo di Riyad Chaliche e del Ministero della difesa; fonte di finanziamenti per il regime.	23.6.2011

RETTIFICHE

 Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 136 del 24 maggio 2011)*

A pagina 46, l'allegato è sostituito come segue:

ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Bashar Al-Assad	Nato l'11.9.1965 a Damasco; passaporto diplomatico n. D1903	Presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti.	23.5.2011
2.	Maher (alias Mahir) Al-Assad	Nato l'8.12.1967; passaporto diplomatico n. 4138	Comandante della quarta divisione corazzata dell'esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; fratello del presidente Bashar Al-Assad; principale responsabile della repressione dei manifestanti.	9.5.2011
3.	Ali Mamluk (alias Mamlouk)	Nato il 19.2.1946 a Damasco; passaporto diplomatico n. 983	Capo dei servizi d'informazione generali siriani (GID); coinvolto nella repressione dei manifestanti.	9.5.2011
4.	Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)		Ministro dell'interno; coinvolto nella repressione dei manifestanti.	9.5.2011
5.	Atej (alias Atef, Atif) Najib		Ex capo della direzione della sicurezza politica a Deraa; cugino del presidente Bashar Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.	9.5.2011
6.	Hafiz Makhluuf (alias Hafez Makhlouf)	Nato il 2.4.1971 a Damasco; passaporto diplomatico n. 2246	Colonnello a capo di un'unità presso i servizi d'informazione generali (General Intelligence Directorate Damascus Branch); cugino del presidente Bashar Al-Assad; persona vicina a Mahir al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.	9.5.2011
7.	Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)	Nato il 20.5.1951 a Damasco; passaporto diplomatico n. D 000 00 13 00	Capo della direzione della sicurezza politica; coinvolto nella repressione dei manifestanti.	9.5.2011
8.	Amjad Al-Abbas		Capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida.	9.5.2011
9.	Rami Makhluuf	Nato il 10.7.1969 a Damasco; passaporto n. 454224	Uomo d'affari siriano; associato a Mahir Al-Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.	9.5.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
10.	Abd Al-Fatah Qudsiyah	Nato nel 1953 a Hama, passaporto diplomatico n. D0005788	Capo dell'intelligence militare siriana (SMI); coinvolto nella repressione della popolazione civile.	9.5.2011
11.	Jamil Hassan		Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	9.5.2011
12.	Rustum Ghazali	Nato il 3.5.1953 a Deraa; passaporto diplomatico n. D 000 000 887	Capo della sezione dell'intelligence militare siriana della zona rurale di Damasco; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	9.5.2011
13.	Fawwaz Al-Assad	Nato il 18.6.1962 a Kerdala; passaporto n. 88238	Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.	9.5.2011
14.	Munzir Al-Assad	Nato l'1.3.1961 a Lattaquié; passaporto n. 86449 e n. 842781	Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.	9.5.2011
15.	Asif Shawkat	Nato il 15.1.1950 a Al-Madehleh, Tartus	Vicecapo di stato maggiore per la sicurezza e il riconoscimento; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	23.5.2011
16.	Hisham Ikhtiyar	Nato nel 1941	Capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	23.5.2011
17.	Faruq Al Shar'	Nato il 10.12.1938	Vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	23.5.2011
18.	Muhammad Nasif Khayrbik	Nato il 10.4.1937 (oppure il 20.5.1937) a Hama, passaporto diplomatico n. 0002250	Vicepresidente aggiunto della Siria incaricato della sicurezza nazionale; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	23.5.2011
19.	Mohamed Hamcho	Nato il 20.5.1966; passaporto n. 002954347	Cognato di Mahir Al-Assad; uomo d'affari e agente locale di varie società straniere; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.	23.5.2011
20.	Iyad (alias Eyad) Makhoul	Nato il 21.1.1973 a Damasco; passaporto n. N001820740	Fratello di Rami Makhoul e agente del GID, coinvolto nella repressione della popolazione civile.	23.5.2011
21.	Bassam Al Hassan		Consigliere presidenziale per gli affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	23.5.2011
22.	Dawud Rajiha		Capo di Stato maggiore dell'esercito responsabile dell'impegno militare nella repressione di pacifici manifestanti.	23.5.2011
23.	Ihab (alias Ehab, Ihab) Makhoul	Nato il 21.1.1973 a Damasco; passaporto n. N002848852	Vicepresidente di SyriaTel e curatore temporaneo della società statunitense di Rami Makhoul; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.	23.5.2011

Rettifica della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 136 del 24 maggio 2011)

A pagina 84, l'allegato II è sostituito come segue:

ALLEGATO II

PERSONE ED ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3

A. *Persone*

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Ali Akbar SALEHI		Ministro degli affari esteri. Ex capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana [Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI)]. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).	17.11.2009

B. *Entità*

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Research Institute of Nuclear Science and Technology alias Nuclear Science and Technology Research Institute	AEOI, PO Box 14395-836, Teheran	Fa capo all'AEOI nel cui ambito ha rilevato le attività dell'ex Divisione ricerca. Il direttore esecutivo è il vicepresidente dell'AEOI Mohammad Ghannadi (indicato nell'UNSCR 1737).	26.7.2010
2.	Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate (<i>Ministry of Defence and Armed Forces Logistics</i> / <i>Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics</i>) (alias MODAFL; alias MODSAF)	West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran	Responsabile dei programmi di ricerca, sviluppo e fabbricazione nel settore della difesa dell'Iran, tra cui il sostegno ai programmi missilistico e nucleare.	23.6.2008
3.	Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA o TESA)	156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran	La TESA, che ha rilevato le attività della Farayand Technique (indicata nell'UNSCR 1737), produce componenti per centrifughe di arricchimento dell'uranio e sostiene direttamente un'attività sensibile di proliferazione che le UNSCR hanno chiesto all'Iran di sospendere. Effettua lavori per la Kalaye Electric Company (indicata nell'UNSCR 1737).	26.7.2010

Rettifica della decisione di esecuzione 2011/302/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 136 del 24 maggio 2011)

A pagina 92, l'allegato è sostituito come segue:

ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE ED ENTITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4

Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Bashar Al-Assad	Nato l'11.9.1965 a Damasco; passaporto diplomatico n. D1903	Presidente della Repubblica; organizzatore e responsabile della repressione contro i manifestanti.	23.5.2011
2.	Maher (alias Mahir) Al-Assad	Nato l'8.12.1967; passaporto diplomatico n. 4138	Comandante della quarta divisione corazzata dell'esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; fratello del presidente Bashar Al-Assad; principale responsabile della repressione dei manifestanti.	9.5.2011
3.	Ali Mamluk (alias Mamlouk)	Nato il 19.2.1946 a Damasco; passaporto diplomatico n. 983	Capo dei servizi d'informazione generali siriani (GID); coinvolto nella repressione dei manifestanti.	9.5.2011
4.	Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)		Ministro dell'interno; coinvolto nella repressione dei manifestanti.	9.5.2011
5.	Atej (alias Atef, Atif) Najib		Ex capo della direzione della sicurezza politica a Deraa; cugino del presidente Bashar Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.	9.5.2011
6.	Hafiz Makhluof (alias Hafez Makhluof)	Nato il 2.4.1971 a Damasco; passaporto diplomatico n. 2246	Colonnello a capo di un'unità presso i servizi d'informazione generali (General Intelligence Directorate Damascus Branch); cugino del presidente Bashar Al-Assad; persona vicina a Mahir al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.	9.5.2011
7.	Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)	Nato il 20.5.1951 a Damasco; passaporto diplomatico n. D 000 00 13 00	Capo della direzione della sicurezza politica; coinvolto nella repressione dei manifestanti.	9.5.2011
8.	Amjad Al-Abbas		Capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida.	9.5.2011
9.	Rami Makhluof	Nato il 10.7.1969 a Damasco; passaporto n. 454224	Uomo d'affari siriano; associato a Mahir Al-Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.	9.5.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
10.	Abd Al-Fatah Qudsiyah	Nato nel 1953 a Hama, passaporto diplomatico n. D0005788	Capo dell'intelligence militare siriana (SMI); coinvolto nella repressione della popolazione civile.	9.5.2011
11.	Jamil Hassan		Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	9.5.2011
12.	Rustum Ghazali	Nato il 3.5.1953 a Deraa; passaporto diplomatico n. D 000 000 887	Capo della sezione dell'intelligence militare siriana della zona rurale di Damasco; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	9.5.2011
13.	Fawwaz Al-Assad	Nato il 18.6.1962 a Kerdala; passaporto n. 88238	Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.	9.5.2011
14.	Munzir Al-Assad	Nato l'1.3.1961 a Lattaquié; passaporto n. 86449 e n. 842781	Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.	9.5.2011
15.	Asif Shawkat	Nato il 15.1.1950 a Al-Madehleh, Tartus	Vicecapo di stato maggiore per la sicurezza e il riconoscimento; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	23.5.2011
16.	Hisham Ikhtiyar	Nato nel 1941	Capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	23.5.2011
17.	Faruq Al Shar'	Nato il 10.12.1938	Vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	23.5.2011
18.	Muhammad Nasif Khayrbik	Nato il 10.4.1937 (oppure il 20.5.1937) a Hama, passaporto diplomatico n. 0002250	Vicepresidente aggiunto della Siria incaricato della sicurezza nazionale; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	23.5.2011
19.	Mohamed Hamcho	Nato il 20.5.1966; passaporto n. 002954347	Cognato di Mahir Al-Assad ; uomo d'affari e agente locale di varie società straniere; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.	23.5.2011
20.	Iyad (alias Eyad) Makhlof	Nato il 21.1.1973 a Damasco; passaporto n. N001820740	Fratello di Rami Makhlof e agente del GID, coinvolto nella repressione della popolazione civile.	23.5.2011
21.	Bassam Al Hassan		Consigliere presidenziale per gli affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile.	23.5.2011
22.	Dawud Rajiha		Capo di Stato maggiore dell'esercito responsabile dell'impegno militare nella repressione di pacifici manifestanti.	23.5.2011
23.	Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlof	Nato il 21.1.1973 a Damasco; passaporto n. N002848852	Vicepresidente di SyriaTel e curatore temporaneo della società statunitense di Rami Makhlof; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.	23.5.2011

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 136 del 24 maggio 2011)

A pagina 44, l'allegato II è sostituito come segue:

ALLEGATO II

PERSONE ED ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2

A. Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Ali Akbar SALEHI		Ministro degli affari esteri. Ex capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana [<i>Atomic Energy Organisation of Iran</i> (AEOI)]. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).	17.11.2009

B. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Research Institute of Nuclear Science and Technology alias Nuclear Science and Technology Research Institute	AEOI, PO Box 14395-836, Teheran	Fa capo all'AEOI nel cui ambito ha rilevato le attività dell'ex Divisione ricerca. Il direttore esecutivo è il vicepresidente dell'AEOI Mohammad Ghannadi (indicato nell'UNSCR 1737).	26.7.2010
2.	Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate (<i>Ministry of Defence and Armed Forces Logistics Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics</i>) (alias MODAFL; alias MODSAF)	West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran	Responsabile dei programmi di ricerca, sviluppo e fabbricazione nel settore della difesa dell'Iran, tra cui il sostegno ai programmi missilistico e nucleare.	23.6.2008
3.	Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA o TESA)	156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran	La TESA, che ha rilevato le attività della Farayand Technique (indicata nell'UNSCR 1737), produce componenti per centrifughe di arricchimento dell'uranio e sostiene direttamente un'attività sensibile di proliferazione che le UNSCR hanno chiesto all'Iran di sospendere. Effettua lavori per la Kalaye Electric Company (indicata nell'UNSCR 1737).	26.7.2010

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

